

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

1. Con ricorso del 22.9.2025, preceduto da reclamo del 20.5.2025, il ricorrente ha rappresentato di essere cointestatario di un BFP emesso in data 26.4.1999, del valore nominale di Lire 5.000.000, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente, ad aprile del 2025, per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente, la prescrizione non sarebbe maturata al momento della richiesta di rimborso perché, in base alla disciplina di cui al D.M. del 18/12/2000, il *dies a quo* del termine di prescrizione si identifica con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza; in ogni caso, poi, l'intermediario avrebbe violato gli obblighi informativi a proprio carico, atteso che i buoni sono privi di qualsiasi indicazione in ordine alla data di scadenza, nonché della decorrenza e della durata del termine di prescrizione, in spregio dei doveri di trasparenza e correttezza, ex artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c ed artt. 21, 22 D. Lgs. 206/2005.

Su questi presupposti ha quindi concluso chiedendo all'Arbitro di accertare il proprio diritto al rimborso del buono fruttifero, pari alla somma complessiva di € 2.500,00; ovvero, in via subordinata, dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, in ogni caso con condanna al pagamento delle spese legali.

2. Costituitosi nel procedimento, l'intermediario resistente ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per materia e temporale del Collegio:

- la prima in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF;

- la seconda sul presupposto che la sottoscrizione del prodotto oggetto del ricorso risale all'anno 1999, laddove le vigenti Disposizioni ABF limitano la cognizione dei Collegi territoriali, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, comunque, ha osservato che:

- il buono in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie a termine "CB", collocata nel periodo compreso fra il 02/03/1999 ed il 20/12/1999, ed istituita con DM Tesoro 23/07/1987, per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto, rispettivamente dopo 7 e 11 anni. All'epoca, l'emissione di questa specifica tipologia di titoli veniva effettuata per serie con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali aperti al pubblico e con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore;
- in ordine alla mancata ricezione di corrette informazioni sul titolo de quo, ha poi sottolineato che la data di emissione e la serie risultano assolutamente visibili, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso;
- quanto alla data di riscossione ed al termine di prescrizione, ha rilevato che per i BFP a termine (emessi dal 1° luglio 1983) caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale;
- nel caso di specie, stante la durata massima di 11 anni, il buono risulta scaduto il 26/04/2010, mentre la prescrizione è decorsa a partire dal 27/04/2020, antecedentemente alla richiesta di rimborso;
- quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno, fondata sulla mancata consegna del foglio informativo, ha richiamato la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento ABF, che ne nega la possibilità per incompetenza temporale dell'Arbitro.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la domanda proposta non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

4. Iniziando dalle questioni preliminari relative alla competenza, osserva il Collegio che:

- quanto alla *competenza per materia* (dei Collegi ABF), è ormai pacifico che essa debba considerarsi sussistente quando una controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati); in questo senso è costante l'orientamento dei Collegi territoriali (e v. anche Coll. coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022);
- quanto alla *competenza temporale*, è stato condivisibilmente ritenuto che essa sia senz'altro da dichiarare quando – come nel caso di specie – la *causa petendi* consista nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (in tal senso Coll. coordinamento n. 4656/2022).

5. Deve quindi procedersi all'esame del merito.

In proposito, rileva il Collegio che dall'esame del titolo emerge senz'altro che si tratta di buono "a termine".

Più in particolare:

- sul fronte e sul retro è riportata la dicitura “a termine”;
- sul retro è inoltre apposto un timbro recante “serie CB”, con l’indicazione del doppio termine e i relativi rendimenti; risulta poi stampigliata originariamente sul titolo la seguente dicitura: *“il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”*;

Tanto premesso, osserva il Collegio che - in forza della normativa riferibile al buono controverso (d.m. Tesoro 26.2.1999, il cui art. 10 stabilisce che “che *“i buoni della nuova serie speciale CB hanno la durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto”*) e a quanto dettato dall’art. 8 Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; nonché degli orientamenti espressi da Coll. coordin. n. 6196/2024 e Cass. n. 19243/2023 (in forza dei quali il *dies a quo* della prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo) - non può essere revocato in dubbio che:

- il BFP controverso, emesso in data 26.4.1999, aveva scadenza al 27.4.2010, e da quel momento è iniziato il decorso del termine prescrizionale. Peraltro, essendo maturato il termine in periodo Covid, esso, in forza di interventi normativi emergenziali era ancora esigibile fino al 30 settembre 2021;
- la prima richiesta di rimborso è del 20.5.2025 (data del reclamo);
- la richiesta di rimborso è stata presentata ampiamente dopo la maturazione del corso della prescrizione;
- l’obbligo di consegna del Foglio Informativo è stato introdotto solo a partire dal D.M. 19 dicembre 2000, con l’art.3, e quindi, posteriormente all’emissione del buono oggetto di ricorso; in ogni caso, “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione” (Coll. coord. ABF, n. 17814/2019; ne consegue che, certamente, la richiesta di rimborso è stata presentata quando la prescrizione del titolo era già, ampiamente, maturata)

6. Confermando l’orientamento appena richiamato, Coll. coordinamento n. 11113/25, nel ribadire che “*la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP*” ha anche ritenuto, com’è noto, che “*fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento*”.

Senonché, la decisione da ultimo richiamata presuppone, ovviamente, che un obbligo (legale) di consegna del foglio informativo esistesse contrattualmente, permanendo (in tal caso, ma solo in tal caso) fino alla data di maturazione della prescrizione del diritto al rimborso: nella specie, però, tale obbligo non sussisteva *ab origine*, in quanto la collocazione del buono è avvenuta quando (anno 1999) non esisteva ancora l’obbligo legale, introdotto nell’anno 2000, di consegnare un foglio informativo.

Conseguentemente, nessun inadempimento è ascrivibile a parte ricorrente, la quale non era – e non è, quindi rimasta – tenuta alla consegna del foglio informativo (non assumendo alcun rilievo, perciò, la posizione espressa dal Coll. coordinamento con riguardo ad altra fattispecie: *i.e.*, collocazione del buono successivamente (a partire dal 2000) all’entrata in vigore dell’obbligo legale di consegna del foglio informativo).

7. Sotto nessun profilo, pertanto, la domanda di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE